

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 c.p.c
CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE
EX ART. 669 bis e ss. e700 c.p.c.

PER: GUIDA CARMINE nato a Caserta il 25.6.1980 C.F. GDUCMN80H25B963X e residente in Arienzo (CE) alla Via Crisci n. 6 rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Femia (C.F. FMEVLR75L09G702V, PEC: valeriofemia@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19, giusta delega in calce del presente atto. Si comunica di voler ricevere ogni comunicazione del presente giudizio al numero di fax: 0639737030

- RICORRENTI

CONTRO: Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito Territoriale per la Provincia di Siena in persona del legale rappresentante p.t. e CONTRO: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Istituto Comprensivo “Graziano da Chiusi” di Chiusi (SI) in persona del Dirigente Scolastico p.t. tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Firenze Via degli Arazzieri n.4

-RESISTENTE

PREMESSO CHE

- L' istante è un assistente amministrativo iscritto in I fascia ATA 24 mesi alla posizione n. 49 e con un punteggio pari a 47,80 nella graduatoria relativa al profilo ATA dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta (**all. 1 graduatoria prot n. 12617 del 5.8.2020**)
- Con nota prot. n. 15633 del 11.9.2020 l'Ambito Territoriale di Caserta individuava e provvedeva alla convocazione del Sig. Carmine Guida per la



stipula di un contratto a tempo determinato in qualità di Assistente Amministrativo per l'a.s. 2020/2021 (**all. 2 Nota prot n. 15633 del 11.9.2020**

Operazioni di individuazioni destinatari contratto a t.d.)

- In data 17.9.2020 il predetto stipulava un contratto a tempo determinato con il Dirigente Scolastico della Scuola Primaria D.D. Trentola Duecenta con decorrenza dal 17.9.2020 al 30.6.2021 per n. 12 ore settimanali nonché in data 24.9.2020 il predetto stipulava un contratto a tempo determinato con il Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo Aldo Moro di San Felice Cannello con decorrenza dal 23.9.2020 al 30.6.2021 per n. 18 ore settimanali (**all. 3 contratto a t.d. prot n. 2415 del 17.9.2020 e contratto a t.d. prot n. 2988 del 24.9.2020**)
- Nel corso dei trascorsi anni scolastici il Sig. Guida ha prestato servizio in qualità di assistente amministrativo con contratti a tempo determinato in varie scuole e per l'a.s. 2019/2020 (dal 11.10.2019 al 31.8.2020) ha prestato altresì servizio in qualità di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) in virtù di conferimento di incarico annuale presso IC Rovellasca (**all.4 Stampata SIDI elenco Servizi**)
- Nel mese di settembre u.s. Gli Uffici Scolastici Regionali e i rispettivi Ambiti Territoriali Provinciali provvedevano a riconfermare o riassegnare le sedi concernenti le utilizzazioni di incarichi a copertura dei posti vacanti per il profilo di DSGA in base all'art. 14 del CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2020/2021 sottoscritto il 8.7.2020 e in base al CCNR concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale ATA sottoscritto il 5.8.2020 e nondimeno sulla base dello scorrimento dell' Elenco Provinciale per la Sostituzione DSGA del personale disponibile alle utilizzazioni per l'a.s. 2020/2021 (**all. 5 art. 14 del CCNI del 8.7.2020 e all. 6 CCNR del 5.8.2020**).
- Con nota prot. 28879 del 21.9.2020 il Ministero dell'Istruzione comunicava di aver sottoscritto un verbale d' Intesa con le Organizzazioni Sindacali di



Comparto – datato 18.9.2020 – al fine di fornire indicazioni volte ad ovviare alla carenza di personale da utilizzare nel profilo professionale di DSGA da parte dei Vari Uffici Scolastici Regionali (**all.7 nota prot. 28879 del 21.9.2020 e verbale d’ Intesa del 18.9.2020**)

- Su tali basi, al fine di coprire tutte le sedi disponibili, gli Uffici Scolastici Regionali - Ambiti Territoriali Provinciali interpellavano anche gli assistenti amministrativi di ruolo delle varie province, o in subordine, di un altro USR, e assistenti amministrativi non di ruolo chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza e che avevano già svolto l’incarico di DSGA nell’ a.s. 2019/2020.
- Per la Toscana, per l’anno scolastico 2020/2021, i posti disponibili per la copertura della riferita funzione si collocano su 255 sedi.
- Tra i vari Interpelli Interprovinciali, il Sig. Guida accettava l’assegnazione per l’incarico nel profilo di DSGA presso la sede di IC G. Da Chiusi conferita dall’ USR Toscana Ambito Territoriale della Provincia di Siena disposta con provvedimento prot n. 5173 del 30.9.2020 sulla base dell’ interpello prot n. 4955 del 24.9.2020 e sulla base della graduatoria interprovinciale per la Sostituzione dei DSGA, prot n.5167 del 30.9.2020, con posizione n. 2 – Assistente Amministrativo non di ruolo che ha svolto già l’incarico di DSGA per l’a.s. 2019/2020, in servizio come AA, in possesso del titolo di Studio Laurea Specifica (**all. n. 8 Provvedimento prot. n. 5173 del 30.9.2020, all. 9 Interpello prot n. 4955 del 24.9.2020, all. n. 10 Graduatoria interprovinciale prot n. 5167 del 30.9.2020**)
- Per effetto di quanto sopra, rinunciando alle precedenti nomine annuali in qualità di ATA, il ricorrente stipulava con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Graziano Da Chiusi” un contratto a tempo determinato in qualità di personale ATA supplente annuale per il profilo di DSGA su tipologia posto interno, con decorrenza dal 1.10.2020 al 31.8.2021 per n. 36 ore settimanali (**all. n. 11 Contratto prot. n. 7339 del 1.10.2020**)



- Successivamente alla presa di servizio del 1.10.2020 presso il suindicato istituito il Sig. Guida riceveva ulteriori convocazioni per la disponibilità a ricoprire l'incarico di DSGA in virtù di numerosi interpelli da parte dell'Ambito Territoriale di Ravenna, Ambito Territoriale della Provincia di Bologna, Ambito Territoriale della Provincia di Modena, Ambito Territoriale della Provincia di Rimini, Ambito Territoriale della Provincia Pisa e Ambito Territoriale della Provincia di Grosseto
- In particolare in virtù dell'Interpello prot. n. 9057 del 25.9.2020 e successiva graduatoria interprovinciale prot. n. 9406 del 2.10.2020 (collocazione del sig. Guida alla posizione n. 2 Assistente Amministrativo non di ruolo con supplenza nel proprio profilo e con servizio dsga nell' a.s. 2019/2020 – Priorità 4) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Teramo il ricorrente veniva convocato per l'eventuale disponibilità all' assegnazione dell'incarico in data 2.10.2020 (**all. 12 Interpello prot n. 9057 del 25.9.2020, all. n. 13 Graduatoria prot. n. 9406 del 2.10.2020**)
- Sulla base del contratto stipulato con l'I.C. “Graziano Da Chiusi” e facendo pieno affidamento sullo stesso, il Sig. Guida si vedeva costretto a rinunciare alle suindicate convocazioni degli Ambiti Territoriali Provinciali testè indicati (**all. 14 Email di Convocazioni e rinunce**)
- Il Sig. Guida rinunciava altresì all' incarico conferito dall' Ambito Territoriale della Provincia di Teramo, la cui successiva assegnazione veniva conferita al Sig. Di Pasquale Marco, collocato in posizione successiva al Sig. Guida, e precisamente tra gli Assistenti Amministrativi inseriti nelle graduatorie Interne di 3° Fascia e con servizio DSGA nell' a.s. 2019/2020 – Priorità 5 (**all. n. 15 Email Rinuncia Convocazione, all. 16 Assegnazione incarico Di Marco prot. n. 9416 del 2.10.2020**)

PREMESSO ALTRESI' CHE

- Ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017
- Suppl. Ordinario n. 62, art. 1, comma 605: “E' bandito entro il 2018, senza



ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

- Facendo seguito alle disposizioni della summenzionata legge finanziaria, la resistente amministrazione, solo alla fine dell'anno 2018, provvedeva ad avviare l'iter procedimentale per l'emanazione delle bozze dei provvedimenti necessari per attuare la riferita procedura concorsuale.

- In data 28.12.2018 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4ª Serie speciale Concorsi ed esami) il bando relativo al concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (**all. n. 17 Bando Concorso DSGA**)

- Il bando per la copertura dei riferiti 2.004 posti vacanti e disponibili negli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 in base all' art. 2 co. 2 aveva specificato che le procedure concorsuali si dovevano svolgere su base regionale e per il numero di posti messi a concorso per la singola regione indicati nella tabella di cui al co. 8 dello stesso art. 2.

- L' art. 17 co. 1 del medesimo bando aveva stabilito che le graduatorie regionali di merito erano composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso su base regionale, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento dell'unità superiore.

- In seguito, l'art. 2 co. 6 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) aveva stabilito che la percentuale degli idonei è elevata (dal 20%) al 30% dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all' unità superiore.



- La prova preselettiva si è svolta - in base al diario pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale del 15 marzo 2019- il 12- 13 giugno 2019 mentre la prova scritta si è svolta – in base al diario pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale del 20 settembre 2019 – il 5 e il 6 novembre 2019.
- Successivamente, gli Uffici Scolastici Regionali avevano iniziato a pubblicare gli elenchi di coloro che avevano superato le prove e dovevano svolgere la prova orale.
- A seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 il calendario delle prove orali delle diverse regioni subiva variazioni con conseguente svolgimento delle stesse nel periodo estivo.
- Successivamente l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana pubblicava, quindi, il calendario delle prove orali fissate nei mesi di giugno e luglio, con decreto n. 7946 del 22.7.2020, nel mese di settembre con decreto n. 5460 del 3.6.2020, nel mese di novembre con decreto 11399 del 25.9.2020.
- In data 13 ottobre 2020 entrava in vigore la legge n. 126 che all'art. 32 ter stabilisce che: “nelle regioni nelle quali le procedure del concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si sono concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito dell'approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, nei limiti dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021” e ancora che: “dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso sono revocati le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento dell'incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi (dsga) agli assistenti amministrativi”.
- Il D.M. 08 agosto 2020, n. 94 (**all. n. 18**) che aveva autorizzato le assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale A.T.A. per l'a.s. 2020/21 e aveva determinato il relativo contingente, ha assegnato alla Toscana 194



unità per le assunzioni a tempo indeterminato dei DSGA dalla graduatoria del concorso di cui al D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018.

- Al netto delle immissioni in ruolo di cui sopra per n. 194 unità, residuano n. 61 sedi disponibili.

- Con decreto n. 761 del 2.12.2020 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana approvava la graduatoria di merito del concorso per l'accesso al profilo professionale di DSGA per i posti messi a concorso nella regione Toscana (**all. n. 19**)

- L' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana provvedeva alla Convocazione e alle successive operazioni di nomina dei vincitori del Concorso per Profilo professionale di DSGA sulla base dell'abbinamento candidati-province, dopo avere acquisito le preferenze espresse dagli interessati in merito alla sede di assegnazione e per l'effetto disponeva che gli aspiranti di cui alla graduatoria summenzionata fossero individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato per il profilo di DSGA (**all. n. 20 e n. 21**)

- Agli aspiranti individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato per il profilo di DSGA veniva assegnata la sede di servizio per ciascuno indicata.

- Le nomine a tempo indeterminato venivano conferite con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2020 ed economica dalla data di assunzione in servizio che è avvenuta il giorno 18 dicembre 2020.

- Con decreto prot. n. 15863 del 4.12.2020 l' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana comunicava ai Dirigenti Scolastici degli Uffici degli Ambito Territoriali e i Dirigenti Scolastici chiarimenti in merito alle suindicate immissioni in ruolo dei vincitori di Concorso e alle operazioni correlate, specificando che era necessario da un lato predisporre i contratti di lavoro a tempo indeterminato dei nuovi DSGA e dall' altro provvedendo a decretare



tempestivamente le revoche degli incarichi e delle supplenze attribuite ai ricorrenti nel mese di settembre u.s (**all. n. 22**)

- Con email del 14.12.2020 il Ministero resistente inoltra la suddetta nota ai Dirigenti Scolastici della Toscana, e nel caso di specie, al Dirigente dell' IC Chiusi (email protocollata al numero 8668- 8669 del 14.12.2020) nella quale si indicava che codesta istituzione scolastica era stata individuata da un vincitore quale sede di assegnazione e pertanto l' Ambito Territoriale di Siena stava predisponendo gli atti di revoca degli incarichi conferiti (**all n. 23**)

- Con provvedimento prot. n. 6812 del 15.12.2020 Ambito Territoriale di Siena provvedeva alla revoca degli incarichi, e nel caso di specie, revocava l'incarico di DSGA conferito al Sig. Guida Carmine, personale non di ruolo individuato per mezzo di interpello (**all. n. 24**)

- Per quanto sopra anche il Dirigente Scolastico dell' IC “ Graziano Da Chiusi” provvedeva alla risoluzione del contratto a tempo determinato con decorrenza dal 18.12.2020 (**all. n. 25**)

- Con atto prot n. 8782 del 19.12.2020 il Dirigente Scolastico dell' IC “ Graziano da Chiusi” stipulava con il Sig. Guida un contratto a tempo determinato in qualità di personale ATA supplente per il profilo di Assistente Amministrativo con decorrenza dal 19.12.2020 al 30.6.2021 per 36 ore settimanali (**all. n. 26**)

- l'Ufficio scolastico Regionale per la Toscana in ogni caso non ha provveduto alla riconvocazione per la riassegnazione delle sedi residue in attuazione dell'art. 14 del CCNI vigente.

CONSIDERATO CHE

- Ai sensi dell'art. 44 del CCNL Scuola i rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente (**all. n. 27**)



-Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:

- a)tipologia del rapporto di lavoro;
- b)data di inizio del rapporto di lavoro;
- c)data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
- d)qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
- e)compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
- f)durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
- g)sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.

-Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL.

-I suddetti incarichi conferiti dagli uffici scolastici regionali e /o dai singoli istituti scolastici hanno durata annuale con decorrenza dal 1° settembre al 31 agosto.

-Nel contratto a tempo determinato di sostituzione del DSGA stipulato ad ottobre 2020 - a seguito di interpello dell' Ambito Territoriale di Siena - **NON vi è alcuna menzione esplicita di condizioni risolutive legate a cause intervenienti in un momento successivo alla conclusione del contratto per effetto della quale in seguito il ricorrente ha subito l'ingiusta revoca dell'incarico.**

- La legge 126 del 13 ottobre 2020 è entrata in vigore successivamente alla presa di servizio del ricorrente in virtù del riferito rapporto contrattuale in essere dal 1 ottobre 2020 e in particolare l'art. 32 ter (proveniente da un emendamento del D.L. n. 104/2020 del 14.08.2020 c.d. "Decreto Agosto" convertito nella riferita Legge n. 126 del 13.10.2020 denominato "Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche") regola rapporti precedenti alla sua entrata in vigore, con evidenti



profili di incostituzionalità che saranno esaminati approfonditamente nel prosieguo del presente ricorso.

- La riferita norma peraltro ha avuto anche l'effetto di modificare la natura stessa della procedura concorsuale per il reclutamento dei DSGA, posto che le domande di partecipazione prevedevano in base al bando la scelta obbligatoria della regione in cui concorrere. Per effetto di tale intervento normativo si è introdotta la possibilità di essere assunti in regioni diverse rispetto a quelle per cui erano state presentate le domande e nelle quali si erano svolte tutte le prove d'esame.

- L'art. 32 della Legge 126/2020 evidenzia un'eccezionalità contingente legata alla procedura concorsuale OVE NON ANCORA CONCLUSASI.

- Dunque l'utilizzo di tale strumento legislativo è servito a modificare una procedura concorsuale già ben delineata nei modi e nei criteri nel bando Concorso DSGA del 28.12.2018, le cui assunzioni dei vincitori dei Bando sarebbe dovuto avvenire l'anno successivo alla conclusione della procedura concorsuale o in ogni caso ad inizio dell' anno scolastico.

- Il suddetto intervento legislativo – si ribadisce investito di assoluta eccezionalità - accaduto nel corso dell' anno scolastico iniziato quando già i posti vacanti da DSGA erano stati ricoperti mediante i conferimenti degli incarichi da parte degli Assistenti amministrativi, ha previsto l' immissione in ruolo dei vincitori di concorso con decorrenza retroattiva dal 1 settembre 2020 e tale circostanza non era in alcun modo prevedibile dal ricorrente al momento dell' accettazione dell' incarico.

- Infatti, se da un lato, gli incarichi per la sostituzione del DSGA su posto vacante sono temporanei e il contraente può essere consapevole di una possibile revoca nel caso dell'avente diritto al momento della firma del contratto, dall' altro, la suddetta consapevolezza decade dinanzi a una condizione imprevedibile ed eccezionale e normativamente non rientrante tra le clausole risolutive eventualmente stabilite dal CCNL.



- Da qui, si incardina altresì, il dovere dello scrivente patrocinio di sollevare la legittimità costituzionale dell'art. 32 ter della legge n. 126 del 13.10.2020 in violazione dell'art. 3 Cost. con conseguente sospensione del giudizio e rinvio alla Corte Costituzionale come si avrà modo di argomentare infra.

-Il ricorrente, a cui a far data dal 18.12.2020 è stato revocato l'incarico annuale, al di là dell'accertamento della legittimità della menzionata revoca, ha comunque diritto a una nuova convocazione sulle riferite sedi residue ancora disponibili in attuazione dell'art. 14 del CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2020/2021, di modo che possa essere rispettato comunque l'ordine delle graduatorie di cui sopra nell'assegnazione delle sedi residue che allo stato sono rimaste assegnate a coloro che non sono stati interessati dalla scelta dei neoassunti a prescindere dalla priorità nell'ordine di cui all'art. 14 CCNI.

-In ogni caso, a causa delle differenti derivazioni assunzionali per l'anno in corso è necessario, a tutela dell'interesse del ricorrente, riordinare e per conseguenza riconvocare per l'assegnazione delle dette sedi residue in ragione dei diversi profili soggettivi e dei titoli preferenziali in possesso

-Il predetto istante subordinatamente ha altresì diritto al riconoscimento giuridico - per tutto quanto attiene agli anni di servizio e ai punteggi acquisiti utili ad essere spesi nelle graduatorie e nelle future procedure concorsuali riservate - ed economico dell'intero anno scolastico di mancata supplenza – per tutti gli emolumenti dovuti in ragione della funzione direttiva e comunque lavorativa che avrebbe dovuto e/o potuto svolgere -, oltre al risarcimento dei danni per avere subito la riferita revoca ingiustamente.

-In ogni caso, il reclutamento del personale scolastico deve essere oggetto di informazione e confronto ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 8, lett. 3 del CCNL vigente.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE



- Come anticipato in premessa -successivamente alla presa di servizio del 1.10.2020 – il Sig. Guida facendo legittimo affidamento sull’ incarico conferitogli dall’ Ambito Territoriale della Provincia di Siena presso l’IC Graziano da Chiusi, si vedeva costretto a rinunciare a ulteriori convocazioni finalizzate a ricoprire l’incarico di DSGA ricevute in virtù di numerosi interPELLI da parte dell’Ambito Territoriale di Ravenna, Ambito Territoriale della Provincia di Bologna, Ambito Territoriale della Provincia di Modena, Ambito Territoriale della Provincia di Rimini, Ambito Territoriale della Provincia Pisa e Ambito Territoriale della Provincia di Grosseto
- Il ricorrente rinunciava altresì alla convocazione ricevuta dall’ Ambito Territoriale della Provincia di Teramo in virtù dell’Interpello prot. n. 9057 del 25.9.2020 e successiva graduatoria interprovinciale prot. n. 9406 del 2.10.2020 nella quale era collocato alla posizione n. 2 Assistente Amministrativo non di ruolo con supplenza nel proprio profilo e con servizio dsga nell’ a.s. 2019/2020 – Priorità 4.
- A seguito della rinuncia il suddetto incarico veniva conferito al Sig. Di Pasquale Marco, collocato in posizione successiva al Sig. Guida, e precisamente tra gli Assistenti Amministrativi inseriti nelle graduatorie Interne di 3° Fascia e con servizio DSGA nell’ a.s. 2019/2020
- L’ incarico per la copertura del profilo di DSGA presso l’ IIS Zoli di Atri (TE) non è stato mai revocato all’ assistente amministrativo subentrato al posto del Sig. Guida dal momento che nella Regione Abruzzo il concorso di cui al D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018 si era già ampiamente concluso.
- Parimenti, gli incarichi conferiti presso gli Ambiti Territoriali dell’ Ufficio Scolastico regionale per l’ Emilia Romagna non sono stati mai revocati (si ricorda che il ricorrente ha rinunciato agli incarichi per interpello da parte dell’Ambito Territoriale di Ravenna, Ambito Territoriale della Provincia di Bologna, Ambito Territoriale della Provincia di Modena, Ambito Territoriale della Provincia di Rimini).



- E' evidente la perdita di chance lavorativa da parte del Sig. Guida a seguito dell' illegittima revoca subita – si ricorda che la presa di servizio del predetto è avvenuta in data 1 ottobre 2020 e in data 13 ottobre 200 entrava in vigore la legge n. 126/2020.

- Il predetto ricorrente avrebbe potuto accettare altri incarichi – tra cui giustappunto l'incarico per la copertura del posto di DGSA presso l'Istituto della Provincia di Teramo e continuare a svolgere le mansioni di DSGA fino al 31 agosto 2021 e con una retribuzione di gran lunga superiore rispetto alla condizione attuale di “demansionamento” con un contratto a tempo determinato nel profilo di Assistente Amministrativo fino al 30 giugno 2021.

- E' evidente la perdita economica subita per effetto del suddetto nuovo contratto ponendo semplicemente in paragone la retribuzione spettante annua come stipendio lordo (comprensivo della 13° mensilità) secondo le vigenti tabelle contrattuali oltre ogni altro assegno o indennità prevista dalle vigenti disposizioni per l'incarico di DSGA pari ad euro 24.910,87 rispetto alla retribuzione spettanti annua come stipendio lordo (comprensivo della 13° mensilità) all'incarico di Assistente Amministrativo supplente pari ad euro 18.847,05.

- Da qui è il conteggio è il seguente:

Conteggio Dsga:

24910,87:13 (mensilità)= 1916,22 (ogni mese)

1916,22: 30 (giorni del mese)=63,874 (paga giornaliera dsga)

63,874 x 13 (giorni dal 19 al 31 dicembre)= 830,36 (totale 13 g dicembre 20)

1916,22 (paga mensile dsga) x 8 (mesi gennaio agosto)=15329,76

TOTALE RETRIBUZIONE NEL PROFILO di dsga per il periodo dal 19/12/20 al 31/08/21 è 15329,76 (8 mesi)+ 830,36 (13 gg di dic)=

euro 16160,12

Conteggio assistente amministrativo:

18847,05: 13 (mensilità)= 1449,77 (stipendio lordo mensile)



1449,77:30 (giorni del mese)= 48,32 (paga giornaliera ass. amministrativo)
48,32x13 (giorni dal 19 al 31 dicembre 2020)=628,23 (totale 13 gg a dicembre)

1449,77 (stipendio mensile ass amm) x 6 (mesi da gennaio a giugno 21)=8968,63

TOTALE RETRIBUZIONE NEL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO per il periodo dal 19/12/20 al 30/06/21 è 8968,63 (6 mesi) + 628,23 (13 gg di dic)= **euro 9326,86**

la differenza tra quanto il Sig. Guida avrebbe dovuto percepire e quanto effettivamente percepirà è pari **ad euro 6.833,26** (16.160,12 meno 9.326,86), il tutto in considerazione che il contratto a t.d. per il profilo di Assistente amministrativo è fino al 30.6.2021 (anziché il contratto per l'incarico da DSGA era fino al 31.8.2021)

- A ciò si aggiunge l'importo per l'intera annualità di conferimento dell'incarico di DGSA – Indennità di direzione – parte variabile – che è pari **ad euro 3965,54** che viene corrisposta solo al termine dell'anno e per il quale il predetto invece percepirà unicamente la quota mensile per il mese di ottobre – novembre e 18 giorni di dicembre 2020 (**all. n. 28, n.29**)

- Sulla base dell' affidamento incentrato nel dovere di correttezza e buona fede nonché ordinaria diligenza richiesta dall' amministrazione resistente – il cui comportamento è sottoposto al vaglio di questo Tribunale – il Guida ha accettato l'incarico di DSGA presso l'Istituto di Chiusi, revocato poco dopo, subendo una ingiusta perdita concretamente esistente nel proprio patrimonio di conseguire vantaggi economici e professionali (riconoscimento giuridico ed economico del servizio prestato in qualità di DSGA fino al 31 agosto 2021)

- E' evidente la sussistenza di un valido elemento causale tra il fatto e la ragionevole probabilità di conseguire il risultato utile.

- Il danno che si configura nella fase di merito del presente giudizio generato per effetto della lesione dell'affidamento riposto nell'attendibilità del



contratto stipulato con l'amministrazione resistente, merita tutela e piena risarcibilità.

- il diritto del ricorrente allo svolgimento della mansione di DSGA per l'intero anno scolastico 2020-2021 fino alla scadenza del 31.08.2021 in forza del contratto a termine stipulato nel mese di ottobre 2020, nonché il diritto soggettivo del predetto al riconoscimento giuridico ed economico dell'intera annualità di servizio in funzione di DSGA si è automaticamente cristallizzato nel dominio del soggetto interessato e deve essere mantenuto e riconosciuto in quanto frutto di una situazione concretamente identificata.

* * * * *

Tanto premesso e considerato, con il presente ricorso il ricorrente intende far dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione scolastica convenuta, in quanto in contrasto con lo spirito e le disposizioni di legge in materia di diritto del lavoro nonché con tutte le norme primarie a tutt'oggi in vigore e applicabili al comparto scuola in materia di cessazione dal servizio, oltre che gravemente pregiudizievole per lo stesso, soprattutto in relazione alle motivazioni tutte esposte.

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE X ART. 700 C.P.C.

Alla luce di quanto sin qui premesso e considerato, il presente ricorso viene proposto in via ordinaria con contestuale istanza cautelare in quanto si ritengono sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti dall'art. 700 c.p.c., per i seguenti motivi

1)QUANTO ALLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS

Si richiamano tutte le argomentazioni svolte nella parte in premessa e in considerata a sostegno dell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto.



2)QUANTO ALLA SUSSISTENZA PERICULUM IN MORA

Dall'esposizione dei fatti prima citati appare del tutto evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che, nelle more dell'instaurato giudizio ordinario, potrebbe derivare al ricorrente in considerazione della revoca del rapporto di lavoro nel profilo di DGSA in essere. Al di là della perdita economica e del pregiudizio a carico della propria immagine professionale, la sottrazione in termini di annualità di servizio come DSGA e dunque il mancato riconoscimento giuridico da parte dell'amministrazione resistente determinerebbe un ulteriore pregiudizio per tutto ciò che attiene ai punteggi e ai titoli di servizio da utilizzare nelle graduatorie scolastiche e nelle procedure selettive riservate future che dovranno essere bandite.

Pertanto, la verosimiglianza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile al quale il ritardo del provvedimento definitivo del procedimento ordinario può esporre il medesimo diritto (*periculum in mora*), giustificano ora la contestuale richiesta di una tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, potrebbe rilevarsi in parte inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarà già gravemente leso nelle more del giudizio ordinario.

Alla luce di quanto sopra argomentato, pertanto, alle suesposte considerazioni in punto di *fumus bonis iuris*, il ricorrente confida nell'accoglimento del ricorso anche in punto dell'esistenza del *periculum in mora* nella controversia de qua insistendo nell'eliminazione del pregiudizio spiegato.

PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITA'

Le censure rivolte da questo patrocinio possono essere così sintetizzate: a) violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'affidamento. Tale riferimento è implicito nei passaggi motivazionali del presente ricorso nei quali – in relazione al parametro costituzionale invocato – viene lamentato come la norma successiva venga a revocare un rapporto precostituito con ogni



conseguenza in termini di mancato riconoscimento giuridico ed economico ai ricorrenti dall'amministrazione per lo svolgimento delle mansioni superiori;

b) violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto la norma nel recare un pregiudizio a carico dei ricorrenti non contempera tale disfavore con una motivazione ragionevole, anzi, non si comprende in termini di ragionevolezza la logica funzionale (si consideri che in pieno corso di anno scolastico interviene un avvicendamento in una posizione strategicamente fondamentale tra un DSGA facente funzioni esperto e in piena attività e un neo assunto completamente non formato che si trova a dover prendere in mano l'intera attività amministrativa del plesso scolastico) ed economica di revocare in corso di anno scolastico un incarico affidato ai facenti funzione, mantenendo, come previsto dall'art. 32 ter della legge n. 126 del 2020 "confermati, a potenziamento dell'attività di segreteria delle istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell'istruzione attuative dell'articolo 231-bis del medesimo decreto-legge, e all'articolo 32 del presente decreto, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA".

Il principio dell'affidamento, benché non espressamente menzionato in Costituzione, trova tutela all'interno di tale precetto tutte le volte in cui la legge ordinaria muta le regole che disciplinano il rapporto tra le parti come consensualmente stipulato. È bene in proposito ricordare che, pur non potendosi escludere che il principio per cui il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372 del codice civile) possa subire limitazioni da fonte esterna, e quindi non necessariamente consensuali, non è consentito che la fonte normativa sopravvenuta incida irragionevolmente su un diritto acquisito



attraverso un contratto regolarmente stipulato secondo la disciplina al momento vigente.

Si tratta in sostanza di verificare se nel caso di specie sussistano le condizioni per la tutela di un legittimo affidamento del funzionario nei confronti della norma sopravvenuta.

In definitiva, la questione da dirimere consiste nel verificare se la certezza del diritto, correlata alle esigenze di stabilità, di sicurezza e definitività dei rapporti giuridici nascenti dal contratto, sia comprimibile da un dato normativo successivo.

Nel caso in esame, l'art. 32 ter che applica retroattivamente ai contratti stipulati nel mese di settembre 2020, antecedentemente all'entrata in vigore della legge, il meccanismo della revoca per effetto dell'immissione in ruolo del vincitore di concorso – nel tessuto contrattuale già consolidato - viene a stravolgere in modo sproporzionato gli elementi essenziali che caratterizzano in maniera pregnante il contratto in questione. Sotto tale profilo, è necessario sottolineare: a) l'incidenza retroattiva sui presupposti del consenso, in relazione alla cui formazione risulta determinante – per la parte privata – il fattore della retribuzione, in concreto azzerato dalla norma sopravveniente; b) la lesione della certezza dei rapporti giuridici, considerato l'affidamento del contraente su un rapporto negoziale di natura corrispettiva; c) la modifica unilaterale, per fatto del legislatore, degli effetti del contratto.

Non è altresì irrilevante l'elemento temporale che ha caratterizzato la scansione cronologica intercorrente tra la stipula del contratto e il mutamento normativo. Con riguardo all'elemento temporale, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di precisare i rapporti tra la stabilità dei vincoli negoziali di durata e le sopravvenienze normative, affermando che «non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite



costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto (sentenze n. 36 del 1985 e n. 210 del 1971).» (sentenza n. 349 del 1985).

Nel caso in esame, l'elemento temporale gioca in senso opposto a quello del richiamato precedente giurisprudenziale ma in modo altrettanto significativo sul piano dell'affidamento: assume rilievo, cioè, la brevità del lasso temporale, appena un mese, tra il momento in cui il funzionario ha stipulato il contratto – sulla base di una normativa prevista nel contratto collettivo di lavoro e, per di più, stabile nel tempo – e quello di entrata in vigore della nuova disposizione, radicalmente differente proprio con riguardo alle modalità risolutive. Queste ultime sono state presumibilmente decisive nell'esercizio della precedente opzione di chiedere l'assegnazione alle mansioni superiori. È evidente in questo caso la lesione dell'affidamento del dipendente che, dopo la stipula, ha ormai fatto aggio sulla remunerazione e sulla durata della funzione temporaneamente affidatagli.

Oltre all'elemento temporale non possono essere disconosciuti, nel caso in esame, il grado di meritevolezza dell'affidamento e la sproporzione dell'intervento legislativo che lo comprime.

Sotto il primo profilo, deve essere considerata l'obiettivo configurazione incentivante del quadro normativo antecedente, il quale, attraverso una durata e una remunerazione certa, induceva l'assistente amministrativo ad accettare compiti e funzioni altrimenti non sufficientemente convenienti. Non vi è dubbio che la candidatura all'esercizio temporaneo alle mansioni superiori si fondi sullo stimolo normativo costituito dalla certezza della durata dell'incarico e della sua retribuzione. Insomma, l'esistenza di un nesso



eziologico tra la durata e retribuzione da una parte e la scelta di esercitare le mansioni superiori appare, almeno sotto il profilo astratto, difficilmente confutabile e, in quanto tale, rende recessive le ragioni del legislatore rispetto alla salvaguardia del legittimo affidamento.

Sotto il secondo profilo, risulta non proporzionato il sacrificio imposto al titolare di una situazione soggettiva perfetta derivante da un contratto regolarmente stipulato rispetto all'interesse pubblico sotteso. Occorre ricordare che la norma non appare corredata da alcuna motivazione atta a giustificare tale sacrificio soggettivo.

Pertanto, il bilanciamento tra la posizione privata incisa dalla retroattività della norma e l'interesse pubblico sotteso rende la disposizione stessa contrastante con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della lesione del principio dell'affidamento.

Alla luce delle esposte considerazioni, l'art. 32 ter della legge n. 126 del 13.10.2020 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo (si veda per tutte la sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 20 maggio 2016) (**all. n. 30**)

* * * * *

Per i motivi sin qui esposti, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale adito, Sezione Lavoro, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 414, 669 bis e 700 c.p.c., voglia emettere, con decreto inaudita altera parte, sia per la fase cautelare che per la successiva fase di merito, ed in subordine fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare integralmente gli interessi dell' odierno ricorrente in accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare



Rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'istanza cautelare relativamente al richiesto requisito del periculum in mora nonché degli elementi di diritto sopra esposti:

- adottare i provvedimenti idonei all'eliminazione del pregiudizio narrato in premessa in punto di fatto e di diritto- disponendo, poi, il prosieguo del giudizio nel merito, per l'accertamento del diritto del ricorrente allo svolgimento della mansione di DSGA per l'intero anno scolastico 2020-2021 fino alla scadenza del 31.08.2021 in forza del contratto a termine stipulato nel mese di ottobre 2020 e, per l'effetto, sospendere l'efficacia della revoca del predetto a far data dal 18.12.2020;
- adottare, in ogni caso, in via temporanea, un provvedimento che tenga luogo dei diritti del ricorrente come sopra meglio specificati;
- Emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

In via pregiudiziale

Sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 ter della legge n. 126 del 13.10.2020 in violazione dell'art. 3 Cost. in ragione di tutte le argomentazioni meglio specificate nei capitoli precedenti del presente ricorso, con conseguente sospensione del giudizio e rinvio alla Corte Costituzionale.

NEL MERITO

In via principale

1. Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente allo svolgimento della mansione di DSGA per l'intero anno scolastico 2020-2021 fino alla scadenza del 31.08.2021 in forza del contratto a termine stipulato nel mese di ottobre 2020.

2. Accertare e dichiarare l'illegittimità/invalidità/inefficacia della revoca del predetto a far data dal 18.12.2020.

e, per l'effetto,



3. Condannare la resistente amministrazione a riammettere in servizio il ricorrente in qualità di DSGA in forza del contratto a termine stipulato nel mese di ottobre 2020.

In via subordinata

4. Accertare e dichiarare comunque il diritto soggettivo del ricorrente a una nuova convocazione sulle riferite sedi residue ancora disponibili in attuazione dell'art. 14 del CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2020/2021.

e, per l'effetto,

5. Condannare la resistente amministrazione a riammettere in servizio il ricorrente in qualità di DSGA sulle predette sedi residue ancora disponibili in forza del contratto a termine stipulato nel mese di ottobre 2020.

In ogni caso

6. Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente al riconoscimento giuridico ed economico dell'intera annualità di servizio in funzione di DSGA in forza del contratto a termine stipulati nel mese di ottobre 2020.

e, per l'effetto,

7. Condannare la resistente amministrazione alla rettifica dello stato matricolare del ricorrente

8. condannare l'amministrazione resistente alla corresponsione delle differenze retributive dovute per l'espletamento della funzione di DSGA in base a quanto previsto dal CCNL vigente sulla base di quanto avrebbe dovuto percepire per il periodo dal 1.10.2020 al 31.8.2021 e quanto effettivamente percepisce in virtù di un contratto a tempo determinato in qualità di supplente ATA (per il periodo dal 18.12.2020 al 30.6.2021) pari ad euro 6.833,26 oltre euro 3.965,54 a titolo di indennità di direzione per un totale pari ad euro 10.798,80

9. condannare l'amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal ricorrente in ragione dell'acclarata condotta illecita posta



in essere dalla resistente amministrazione e in particolare del danno da perdita da chance lavorativa con ripercussioni sulla carriera e sulle condizioni di guadagno per aver dovuto rifiutare le convocazioni successive al 1.10.2020 in virtù di interpello interprovinciali per tutte le motivazione e le argomentazione meglio specificate nelle premesse e considerazioni di cui in atti da quantificarsi da liquidarsi con separato giudizio, o in subordine in via equitativa (sulla base del calcolo della retribuzione spettante annua come stipendio lordo - comprensivo della 13^o mensilità - secondo le vigenti tabelle contrattuali oltre ogni altro assegno o indennità prevista dalle vigenti disposizioni per l'incarico di DSGA dal 1.10.2020 fino al 31.8.2021) oltre interessi e rivalutazione monetaria,

10.Accertare e dichiarare il mancato rispetto da parte della resistente amministrazione dell'art. 22, comma 8, lett. 3 del CCNL in combinato disposto con l'art. 6 del predetto accordo vigente in materia di diritto soggettivo del ricorrente all'informazione e confronto in caso di reclutamento del personale scolastico.

e, per l'effetto,

11.Condannare la resistente amministrazione alla ripetizione di tutte le attività previste contrattualmente dall'art. 22, comma 8, lett. 3 del CCNL in combinato disposto con l'art. 6 del predetto accordo vigente per l'informazione e confronto con il ricorrente a causa del descritto reclutamento del personale scolastico.

12.Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, anche per la fase sommaria del presente giudizio, e distrazione dei medesimi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.

In via istruttoria chiede ammettersi CTU contabile al fine della determinazione e quantificazione degli importi dovuti a titolo di differenze stipendiali e a titolo di risarcimento dei danni come sopra meglio specificati



Ai fini del contributo unifico si dichiara che la presente controversia è indeterminabile e, inoltre, è esente ai sensi della legge 111/2011, poiché il reddito personale IRPEF del nucleo familiare della ricorrente è inferiore a Euro 34.481,46

Si depositano in copia i seguenti documenti:

- 1) Graduatoria Profili Professionali Assistente Amministrativo Ambito Territoriale di Caserta prot n. 12617 del 5.8.2020
- 2) Nota prot n. 15633 del 11.9.2020 Operazioni di individuazioni destinatari contratto a t.d. profilo ATA Ambito Territoriale di Caserta
- 3) Contratto a t.d. prot n. 2415 del 17.9.2020 Scuola Primaria Trentola Duecenta e contratto a t.d. prot n. 2988 del 24.9.2020 IC Aldo Moro San Felice a Cancelli
- 4) Stampata SIDI elenco Servizi
- 5) art. 14 del CCNI del 8.7.2020 (stralcio)
- 6) CCDR del 5.8.2020 (stralcio)
- 7) nota prot. 28879 del 21.9.2020 Ministero Istruzione e verbale d' Intesa del 18.9.2020
- 8) Provvedimento di Assegnazione prot. n. 5173 del 30.9.2020 Ambito Territoriale di Siena
- 9) Interpello prot n. 4955 del 24.9.2020 Ambito Territoriale di Siena
- 10) Graduatoria interprovinciale prot n. 5167 del 30.9.2020 Ambito Territoriale di Siena
- 11) Contratto prot. n. 7339 del 1.10.2020 I.C. "Graziano Da Chiusi"
- 12) Interpello prot n. 9057 del 25.9.2020 Ambito Territoriale della Provincia di Teramo
- 13) Graduatoria prot. n. 9406 del 2.10.2020 Ambito Territoriale della Provincia di Teramo
- 14) Email di Convocazioni e rinunce per l' Ambito Territoriale di Ravenna, Ambito Territoriale della Provincia di Bologna, Ambito Territoriale della



Provincia di Modena, Ambito Territoriale della Provincia di Rimini, Ambito Territoriale della Provincia Pisa e Ambito Territoriale della Provincia di Grosseto

15) Email Rinuncia Convocazione per l'Ambito Territoriale della Provincia di Teramo

16) Assegnazione incarico prot. n. 9416 del 2.10.2020 Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

17) Bando Concorso DSGA 2018

18) D.M. 08 agosto 2020, n. 94

19) Decreto USR Toscana graduatoria di merito n. 761 del 2.12.2020

20) Convocazione e calendario delle operazioni di nomina in ruolo dei vincitori di concorso per profilo professionale del Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) per la regione Toscana - Bando D.D. 2015/2018 – Avviso USR Toscana n. 15744 del 02.12.2020 Graduatoria definitiva di merito approvata con D.D. 761 del 02.12.2020

21) Successive Convocazione e sedi disponibili a seguito delle convocazioni-calendario delle operazioni di nomina in ruolo dei vincitori di concorso per la regione Toscana – D.D.G. USR Toscana n. 778 del 09.12.2020 di rettifica punteggi prot. n. 0024180 del 24-11-2020; prot n. 6063 del 10.12.2020; prot. 785 del 14.12.2020 di assegnazione sedi regione Toscana; prot n. 16228 del 14.12.2020; prot n. 787 del 14.12.2020 di assegnazione sedi regione Toscana; prot n. 791 del 15.12.2020; prot n. 798 del 18/12/2020; prot n. 16628 del 21.12.2020; prot n. 811 del 23.12.2020; prot n. 16822 del 24.12.2020; prot n. 815 del 29.12.2020 di ulteriore scorrimento della graduatoria definitiva di merito regione Toscana

22) Decreto Revoca USR TOSCANA n. 15863 del 4.12.2020

23) Email protocollata al numero 8668- 8669 del 14.12.2020 Comunicazione Ambito Territoriale della Provincia di Siena all' IC Chiusi

24) Decreto di revoca Ambito Territoriale della Provincia di Siena prot. n.



6812 del 15.12.2020

25) Risoluzione contratto prot. n. 8775 del 18.12.2020

26) Contratto a tempo determinato Supplente ATA prot n. 8782 del
19.12.2020

27) CCNL scuola Stralcio (art. 6, art. 22, art. 44)

28) Tabelle MOF Indennità di direzione

29) Cedolini stipendiali

30) Sentenza Corte Costituzionale n. 108/2016

Roma, 18.2.2021

Avv. Valerio Femia

